

STATUTO

TORSOLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA PALESTRO
24

Numero REA: AL - 311357

Codice fiscale: 02732530064

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2023 - Statuto completo;	2
---	---

		Allegato "A"
		al n. 836 di repertorio e al numero 624 di raccolta
		STATUTO
		"TORSOLI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE ETS"
		<u>Articolo 1 - Denominazione</u>
		È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:
		"TORSOLI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE ETS"
		siglabile: "TORSOLI SRL I.S. ETS"
		All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D. Lgs. 112/2017 e delle norme in tema di società a responsabilità limitata.
		<u>Articolo 2 - Sede sociale e domicilio</u>
		La società ha sede legale in Alessandria, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
		L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del comune in cui si trova di istituire e sopprimere altre unità locali operative, nella forma di succursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.
		È invece necessaria la decisione dei soci per il trasferimento della sede in altro comune.
		Il domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con società, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Imprese.
		A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
		È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
		<u>Articolo 3 - Finalità, oggetto sociale e assenza di scopo di lucro</u>
		La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività, così come previsto dall'articolo 3 ed articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 112/2017.

3 di 19

pra elencati, nonché può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

La società si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'articolo 18 D. Lgs. 112/2017 e dalla normativa del Terzo Settore in generale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2099.

Articolo 5 - Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del Codice Civile.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite può essere omissis il deposito presso la sede sociale della relazione prevista dall'articolo 2482-bis del Codice Civile.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 Codice Civile.

Articolo 6 - Versamento e finanziamento dei soci

Qualora si ravvisi la necessità di immettere capitale liquido nella società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale senza obbligo di restituzione da parte della società, oppure finanziamenti con obbligo di restituzione da parte della società. Detti finanziamenti dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario. I

5 di 19

	precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al D. Lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.	
	Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.	
	Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.	
	Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.	
	Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.	
	Articolo 8 - Recesso ed esclusione	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli al-	

	tri casi previsti dalla legge.	
	Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli articoli 2469 comma 2 e 2473 comma 2 del Codice Civile.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.	
	Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.	
	Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473 commi 3 e 4 del Codice Civile.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.	
	Può essere escluso dalla società il socio che:	
	- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;	
	- venga dichiarato interdetto o inabilitato;	
	- che abbia subito una condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	- che sia divenuto inidoneo a effettuare le prestazioni di opera o di servizi.	
	Può essere altresì escluso dalla società il socio dichiarato scomparso ai sensi dell'articolo 48 del codice civile, il socio dichiarato assente ai sensi dell'articolo 49 del codice civile, nonché il socio che non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale, tra cui il diritto al voto o a esprimere il proprio consenso quando la legge o le norme societarie richiedono una decisione collettiva o collegiale.	
	L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio da escludere. Se la società è composta di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.	
	La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione secondo quanto sopra previsto in tema di recesso.	
	<u>Articolo 9 - Decisione dei soci</u>	
	I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro	

	approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concorrenti:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;	
	- la nomina degli amministratori;	
	- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dell'Organo di Controllo, anche nel rispetto di quanto statuto dal D. Lgs. 112/2017;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.	
	Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.	
	La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.	
	Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.	
	Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza del capitale sociale.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente i nominativi dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo amministrativo.	

9 di 19

	persona designata dagli intervenuti.	
	Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.	
	Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile.	
	L'assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non socio e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nominativo del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega; in assenza di ogni specificazione, la subdelega non è consentita.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.	
	Possono assistere all'assemblea i rappresentanti dei lavoratori, come disciplinato nel regolamento. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.	
	<u>Articolo 11 - Amministrazione</u>	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque componenti, a scelta dell'assemblea che li nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in carica fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del termine, fino a revoca o dimissioni.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi articolo 7 D. Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:	

	- dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017;	
	- dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;	
	- dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D. Lgs. 112/2017.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'articolo 4, comma 3 D. Lgs. 112/2017.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola esclusione di quanto la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.	
	All'organo amministrativo compete in particolare la redazione del bilancio sociale, come definito nel D. Lgs. 112/2017 che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.	
	In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma 4 e 2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'articolo 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice Civile.	
	Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.	
	In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del mandato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.	
	Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono ad integrare detto organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono	

	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministrativo.	
	Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	<u>Articolo 12 - Consiglio di amministrazione</u>	
	Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.	
	Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.	
	Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.	
	L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.	
	Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, in carica.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Am-	

	ministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale. Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con le modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o non pronunziatisi. Il Presidente del Consiglio di amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.	
	<u>Articolo 13 - Rappresentanza Sociale</u> L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente. Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.	
	<u>Articolo 14 - Divieto di concorrenza</u> I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le	

	modalità di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo deroghe concesse dall'Organo Amministrativo stesso o dall'Assemblea dei soci	
	<u>Articolo 15 - Compensi</u>	
	Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'articolo 3 D.Lg. 112/2017.	
	Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bilancio una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa.	
	In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.	
	<u>Articolo 16 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale</u>	
	Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì ai sensi articolo 9 comma 2 D. Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesima richiamate alla redazione ed al deposito nel Registro delle Imprese del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.	
	Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito Internet della società.	
	Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sottoposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ricorrono le previsioni di cui all'articolo 2364 comma 2 Codice Civile.	
	<u>Articolo 17 - Utili</u>	
	La società non ha scopo di lucro soggettivo. All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	

	L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.	
	Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 3, comma, 2 D. Lgs. 112/2017.	
	<u>Articolo 18 - Organo di controllo</u>	
	Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto opportuno dai soci, l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, o il Revisore sono nominati dai soci secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 del Codice Civile.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste dall'articolo 2397 del Codice Civile.	
	Esso esercita oltre ai poteri prescritti dalla legge in ordine alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, altresì i compiti di monitoraggio dell'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e di osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa avuto particolare riguardo, alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal	

caso dette riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco e tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 20 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.	
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.	
	<u>Articolo 21 - Regolamenti</u>	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.	
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.	
	<u>Articolo 22 - Scioglimento e devoluzione</u>	
	Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D. Lgs. 122/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima normativa.	
	Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D. Lgs. 112/2017 è devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della medesima normativa dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.	
	<u>Articolo 23 - Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda</u>	

18 di 19

19 di 19